



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

ORIGINALE

Prot. n. 2794

Reg. n. **12**

Registro originale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

L'anno *duemiladiciassette* il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16.54, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione - convocato dal Presidente con nota prot. 2257 del 25/03/2017, previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Maria Rosaria LITTA con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Angela NOZZI all'appello iniziale risultano:

| n° | Consiglieri | Presenti | Assenti | n° | Consiglieri | Presenti | Assenti |
|----|---------------------|----------|---------|----|-------------------|----------|---------|
| 1 | Panunzio GROTTOLO | X | | 10 | Cosimo CIURA | X | |
| 2 | Antonio P. FASCIANO | | X | 11 | Giuseppina ANCORA | X | |
| 3 | Diego LOMBARDI | X | | 12 | Vincenzo MARANO' | | X |
| 4 | Giuseppe MARINELLI | X | | 13 | Salvatore PRETE | X | |
| 5 | Gianpiero STRUSI | X | | | | | |
| 6 | Natascia SANTORO | X | | | | | |
| 7 | Michela MANISI | X | | | | | |
| 8 | Maria R. LITTA | X | | | | | |
| 9 | Fabiana MARINELLI | X | | | | | |

in totale n. 11 Consiglieri presenti su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 13 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- In ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Parere FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Giovanna Gregucci

Si dà atto che: alle ore 16.57 entra in aula in consigliere comunale Fasciano Antonio P. – presenti n. 12 assenti n. 1 (Maranò); il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 17.56 e alla ripresa dei lavori alle ore 18.01 risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 (Maranò) consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula del Sindaco;

visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto l'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui testo, nella versione attuale, è il seguente: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", introducendo quindi l'esenzione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale da parte del possessore e dell'utilizzatore;

viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

visto inoltre il comma 688, il quale stabilisce che: "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre

dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli... (omissis)";

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

visto l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, testualmente dispone:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

visto l'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 13, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti locali;

richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di aree fabbricabili, di fabbricati, **esclusa l'abitazione principale**, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, sulla base del disposto del nuovo articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

tenuto conto che:

- il comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI

per l'anno 2016, come di seguito riportato:

| | |
|---|--------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 | esentate per legge |
| Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze | 2,5 per mille |
| Altri fabbricati | 2,4 per mille |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 2,5 per mille |
| Aree edificabili | 2,0 per mille |
| Terreni agricoli | esentati per legge |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 per mille |
| Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) | 2,5 per mille |

dato atto quindi che - per effetto delle indicazioni contenute nella L. 208/2015, così come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in ordine al divieto, anche per l'anno 2017, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 - la TASI nel corrente anno 2017 si applica, relativamente alla fattispecie delle abitazioni principali solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9, ferma restando l'applicazione alle altre fattispecie impositive;

rilevato che:

- l'articolo 55 del regolamento comunale IUC individua i seguenti servizi indivisibili finanziati dal tributo:

| Servizio |
|--|
| Polizia locale |
| Anagrafe |
| Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade |
| Servizio d'illuminazione pubblica |
| Servizio prevenzione randagismo |
| Servizio di protezione civile |
| Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente |
| Urbanistica e gestione del territorio |
| Servizi socio assistenziali |

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, n. 201, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate, qualora non costituiscano abitazione principale e pertinenze per i possessori, non sono invece esenti dalla TASI;

ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2017 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili già stabilite con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29 aprile 2016, **per le residuali fattispecie imponibili previste per legge**, nella misura seguente:

| | |
|---|--------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 | esentate per legge |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze | 2,5 per mille |
| Altri fabbricati | 2,4 per mille |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 2,5 per mille |
| Aree edificabili | 2,0 per mille |
| Terreni agricoli | esentati per legge |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 per mille |
| Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) | 2,5 per mille |

tenuto conto che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 283.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati pari al 47,88%, così determinata:

| | |
|--|--------------|
| Gettito complessivo stimato TASI (A) | € 283.000,00 |
| Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) | € 591.032,00 |
| Differenza (B-A) | € 308.032,00 |
| Percentuale di finanziamento dei costi (A/B) | 47,88% |

visto l'articolo 13, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Maranò), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Ciura, Ancora), Astenuti n. 1 (Prete),

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2017 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura seguente:

| | |
|---|--------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9 | esentate per legge |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze | 2,5 per mille |
| Altri fabbricati | 2,4 per mille |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 2,5 per mille |
| Aree edificabili | 2,0 per mille |
| Terreni agricoli | esentati per legge |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 per mille |
| Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) | 2,5 per mille |

- 3) di precisare che, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il soggetto utilizzatore diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale non è tenuto al versamento di alcuna imposta;
- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 283.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

| Servizio | Costi (euro) |
|--|-------------------|
| Polizia locale | 106.700,00 |
| Anagrafe | 83.450,00 |
| Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade | 25.717,00 |
| Servizio d'illuminazione pubblica | 211.600,00 |
| Servizio prevenzione randagismo | 50.000,00 |
| Servizio di protezione civile | 3.416,00 |
| Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 28.111,00 |
| Urbanistica e gestione del territorio | 13.000,00 |
| Servizi socio assistenziali | 69.038,00 |
| TOTALE | 591.032,00 |
| GETTITO TASI | 283.000,00 |
| % DI COPERTURA | 47,88% |

con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati, pari al 47,88%;

- 5) di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678; della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 7) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 12, Assenti n. 1 (Maranò), Votanti n. 12, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Ciura, Ancora), Astenuti n. 1 (Prete),

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PUNTO N. 4: «Determinazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017»

PRESIDENTE

Votiamo per l'approvazione del punto n. 4.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto segnato.

PRESIDENTE

9 favorevoli; 2 contrari; 1 astenuto.

Per l'immediata esecutività dell'atto?

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività.

PRESIDENTE

9 favorevoli; 2 contrari; 1 astenuto. Passiamo al punto n. 5.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Consiglio Comunale, viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL PRESIDENTE
Maria Rosaria LITTA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela NOZZI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteiasi.it il giorno ...14...APR...2017 per restarvi quindici giorni consecutivi.

14 APR. 2017
Monteiasi, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Giuseppe Marichecchia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno...14...APR, 2017

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
- Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

14 APR. 2017
Monteiasi, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Giuseppe Marichecchia